



COMUNE DI PAESANA

Via Barge n. 6 - 12034 Paesana (CN)
Tel. 0175 94105 - Fax 0175 987206
Mail: servizidemografici.comune@paesana.it
Pec: comune.paesana.cn@cert.legalmail.it
C. F. 85001190041 - P. IVA 00565510047



Ordinanza n. 67/2020

Prot. n. ~~5345~~ **5345**

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI DI SANTA
MARIA, SANTA MARGHERITA E DELLA FRAZIONE CALCINERE IN OCCASIONE
DELLA FESTIVITA' DEI SANTI IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 1 NOVEMBRE
2020.**

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le misure operative di protezione civile inerenti la "definizione della catena di comando e controllo del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19, disposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la Protezione Civile;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020 recante "Misure urgenti per in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. del 1 Marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D. L. del 2 Marzo 2020, n. 9;

Viste le misure operative di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile del 03.03.2020;

Visto il D.P.C.M. del 4 Marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. del 8 Marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili al territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. del 11 Marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili al territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;

Visto il D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili al territorio nazionale";

Visto il D.L. del 25 Marzo 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. del 16 Maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 Luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.L. 30 Luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 Settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 Gennaio 2020”;

Visto il D.L. 7 Ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 Giugno 2020”;

Visto il D.P.C.M. 18 Ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

Visto il D.P.C.M. 24 Ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto dell'evoluzione dell'emergenza COVID-19 a livello nazionale, regionale e comunale, che può comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di Ordinanza ai sensi degli artt. 7, 24, 25 del D. Lgs. 1/2018;

Preso atto della Ordinanza di attivazione della C.O.C. n. 65/2020 del 27/10/2020 – Prot. n. 5265, con la quale si dispone l'apertura della Centrale Operativa Comunale a partire dalle ore 07.00 del giorno Domenica 1° Novembre 2020;

Preso atto della conseguente attivazione, sempre a partire dalle ore 07.00 del giorno Domenica 1° Novembre 2020, della locale Associazione AIB ODV di Paesana;

Ravvisata la necessità di adottare le misure di sicurezza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tramite l'ausilio dei volontari della Associazione AIB ODV di Paesana, durante la giornata della Festività dei Santi in programma per Domenica 1° Novembre 2020 ovvero di demandare alla stessa la gestione delle attività di presidio dei Cimiteri Comunali di Santa Maria, Santa Margherita e della Frazione Calcinere, mettendo in atto attività di verifica del corretto utilizzo, da parte dei soggetti che desiderino prendere accesso alle strutture cimiteriali, delle apposite mascherine, nonché di verificare che venga garantita la distanza interpersonale di almeno un metro da parte di soggetti non conviventi ovvero di verificare che non vengano a generarsi assembramenti, sia all'interno che all'esterno del perimetro dei Cimiteri;

Richiamato il comma 5, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA E DISPONE per quanto di competenza

durante la giornata della Festività dei Santi in programma per Domenica 1° Novembre 2020, tutti i soggetti che intendano accedere ai Cimiteri Comunali di Santa Maria, Santa Margherita e della Frazione Calcinere:

- utilizzino obbligatoriamente, in modo corretto, le mascherine od altri strumenti di presidio delle vie respiratorie (come disposto dalle norme vigenti);
- mantengano la distanza interpersonale di almeno un metro, ad esclusione dei soggetti conviventi;
- non concorrano a formare assembramenti di sorta.

DEMANDA

ai volontari della Associazione AIB ODV di Paesana la gestione delle attività di presidio dei Cimiteri Comunali di Santa Maria, Santa Margherita e della Frazione Calcinere, mettendo in atto attività di verifica del corretto utilizzo, da parte dei soggetti che desiderino prendere accesso alle strutture cimiteriali, delle apposite mascherine, nonché di verificare che venga garantita la distanza interpersonale di almeno un metro da parte di soggetti non conviventi ovvero di verificare che non vengano a generarsi assembramenti, sia all'interno che all'esterno del perimetro dei Cimiteri.

Quanto sopra è efficace fino a diverse determinazioni nazionali, regionali o comunali che modifichino le disposizioni attualmente vigenti;

DISPONE altresì

- la comunicazione del presente provvedimento all'Ufficio Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Paesana ed alla Prefettura di Cuneo.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Paesana e resa nota mediante avviso sul sito istituzionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

In applicazione dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90 contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Paesana, 31 Ottobre 2020

**IL SINDACO**
(Vaudano Dott. Emanuele)


